



Presidenza del Consiglio dei Ministri

Il Commissario Straordinario del Governo per la riparazione, la ricostruzione, l'assistenza alla popolazione e la ripresa economica dei territori delle regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016

Ordinanza n. 135 del 16 febbraio 2023

Riordino della programmazione dei termini degli interventi della ricostruzione privata

Il Commissario Straordinario del Governo per la riparazione, la ricostruzione, l'assistenza alla popolazione e la ripresa economica dei territori delle regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016, Sen. Avv. Guido Castelli nominato con decreto del Presidente della Repubblica del 13 gennaio 2023, registrato dalla Corte dei Conti in data 18 gennaio 2023, al n. 235;

Visto il decreto legge 17 ottobre 2016, n. 189, recante "Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici del 2016", convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229;

Vista la legge 29 dicembre 2022, n. 197, recante "Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2023 e bilancio pluriennale per il triennio 2023-2025", in particolare l'articolo 1, comma 738, che stabilisce che "*Allo scopo di assicurare il proseguimento e l'accelerazione dei processi di ricostruzione, all'articolo 1 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, dopo il comma 4-sexies è inserito il seguente: « 4-septies. Lo stato di emergenza di cui al comma 4-bis è prorogato fino al 31 dicembre 2023 »*";

Visto l'articolo 1, comma 990, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, come modificato, da ultimo, dall'articolo 1, comma 739, della citata legge n. 197 del 2022, con il quale, allo scopo di assicurare il proseguimento e l'accelerazione del processo di ricostruzione, è stato prorogato fino al 31 dicembre 2023 il termine della gestione straordinaria di cui all'articolo 1, comma 4, del decreto legge n. 189 del 2016;

Considerato che il "Testo unico della ricostruzione privata", approvato con ordinanza n.130 del 15 dicembre 2022, costituisce una sistemazione organica delle ordinanze commissariali vigenti, via via emanate dopo gli eventi sismici del 2016 e del 2017, con le innovazioni necessarie ad assicurare maggiore completezza, chiarezza, semplicità e stabilità del quadro regolatorio nel tempo. Non sono dunque considerate nel Testo unico le ordinanze commissariali relative alla ricostruzione di opere pubbliche tramite procedure ad evidenza pubblica, nonché quelle relative agli edifici di culto, già fatte oggetto di una sistemazione e aggiornamento coerente con le più recenti norme di semplificazione legislativa. Ugualmente, le ordinanze speciali in deroga, emanate sulla base di un'ordinanza quadro, mantengono la loro autonomia e specificità. Come rilevato nell'ordinanza n.130 del 15 dicembre 2022, "*le ordinanze commissariali succedutesi nel tempo risultano inevitabilmente permeate dai caratteri della "contingenza, necessità ed urgenza"*", legati a fasi temporali, esigenze sociali, assi tematici differenti. È pertanto comprensibile che nel corso degli anni si siano stratificate disposizioni normative, motivate dalla necessità dell'aggiornamento, che hanno determinato correzioni e integrazioni, ripetizioni di discipline procedurali, antinomie, criticità di comprensione in relazione alle necessità temporali poste dagli interventi (rilevazione dei danni, interventi di immediata esecuzione, danni lievi, danni gravi, delocalizzazioni temporanee) e all'oggetto, ossia alla tipologia dell'intervento (edifici ad uso abitativo, produttivo, rurale, collabenti, di proprietà mista pubblico-privata, ubicati in aree di rischio idro-



Presidenza del Consiglio dei Ministri

Il Commissario Straordinario del Governo per la riparazione, la ricostruzione, l'assistenza alla popolazione e la ripresa economica dei territori delle regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016

geomorfologico, in aggregati, soggetti a vincoli culturali e paesaggistici, già colpiti da precedenti eventi sismici). La complessità del quadro regolatorio è stata inoltre ulteriormente incrementata dagli interventi di novellazione della legge speciale Sisma, ossia del decreto legge 17 ottobre 2016, n. 189, che hanno tracciato mutamenti di rotte e richiesto nuove ordinanze attuative. Il Testo unico ha pertanto lo scopo di aggiornare, chiarire e semplificare, secondo un ordine sistematico nuovo, le regole consolidate della ricostruzione privata, innovando ove necessario”;

Considerato che il “Testo unico della ricostruzione privata” costituisce uno strumento di regolazione al servizio di una visione dinamica delle attività e perciò soggetto a costanti aggiornamenti e modifiche, sulla base delle migliori esperienze e dei suggerimenti provenienti dagli Uffici speciali della ricostruzione, anche in tema di programmazione;

Viste, in particolare:

-l’ordinanza commissariale n. 121 del 31 dicembre 2021, recante “Armonizzazione delle scadenze relative ai danni lievi e disposizioni integrative in materia di manifestazione di volontà alla presentazione del contributo, ex art.9 dell’ordinanza commissariale n.111 del 23 dicembre 2020, nonché di revisione dei prezzi e dei costi parametrici, di cui agli artt.6, 7 e 8 dell’ordinanza commissariale n.118 del 7 settembre 2021”;

-l’ordinanza commissariale n. 123 del 31 dicembre 2021, recante “Armonizzazione delle scadenze relative ai danni gravi, ulteriori disposizioni in materia di proroga dei termini, di revisione dei prezzi e dei costi parametrici, di cui all’ordinanze commissariali n.118 del 7 settembre 2021 e n.121 del 22 ottobre 2021, nonché disposizioni integrative, modificative e correttive delle ordinanze n. 8 del 14 dicembre 2016, n. 13 del 9 gennaio 2017, n. 19 del 7 aprile 2017, n. 61 del 1^ agosto 2018, n.110 del 21 novembre 2020, n.119 del 8 settembre 2021, n.116 del 13 agosto 2021”;

-l’ordinanza commissariale n. 126 del 28 aprile 2022, recante “Misure in materia di eccezionale aumento dei costi delle materie prime nella ricostruzione ed altre disposizioni e modifiche e integrazioni ad altre ordinanze vigenti”;

-l’ordinanza commissariale n. 127 del 1° giugno 2022, recante “Proroga di termini per gli adempimenti previsti nell’ambito della ricostruzione privata”;

-l’ordinanza commissariale n. 128 del 13 ottobre 2022, recante “Approvazione Programma stralcio degli edifici di culto per l’ottavo centenario dalla morte di San Francesco D’Assisi, Patrono d’Italia; approvazione del programma di sviluppo relativo agli interventi per la promozione del turismo lento in attuazione dell’articolo 9-duodecties del decreto legge n. 123 del 24 ottobre 2019 e disposizioni di organizzazione e semplificazione delle relative procedure; disposizioni riguardanti l’armonizzazione delle scadenze concernenti la presentazione delle istanze di contributo per la ricostruzione privata”;

-l’ordinanza commissariale n. 130 del 15 dicembre 2022, recante “Approvazione del Testo unico della ricostruzione privata”;

-l’ordinanza commissariale n. 131 del 30 dicembre 2022, recante “Disposizioni di coordinamento e differimento termini della ricostruzione privata e pubblica”;



Presidenza del Consiglio dei Ministri

Il Commissario Straordinario del Governo per la riparazione, la ricostruzione, l'assistenza alla popolazione e la ripresa economica dei territori delle regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016

Visto il decreto commissariale n. 44 del 1° febbraio 2023, con cui è stato differito al 16 febbraio 2023 il termine di cui agli articoli 3 e 7 dell'ordinanza n. 131 del 30 dicembre 2022, in ragione della momentanea inoperatività della nuova piattaforma GE.DI.SI.;

Visto, in particolare, l'articolo 105 del Testo unico della ricostruzione privata, approvato con ordinanza n. 130 del 15 dicembre 2022, che dispone, in tema di "Programmazione dei termini per la presentazione delle domande per il contributo per la riparazione o ricostruzione degli edifici", quanto segue: "1. *Al fine di garantire una più compiuta programmazione e maggiore speditezza delle attività di ricostruzione privata, il Commissario straordinario può provvedere a fissare termini per la presentazione delle domande di contributo anche con riferimento a specifiche tipologie di interventi e alla disciplina degli incarichi, tenendo conto delle priorità stabilite dal legislatore, di quelle di natura sociale, dell'individuazione degli aggregati e delle unità minime di intervento, degli ostacoli di cantierizzazione e di ogni altra interferenza, tenendo conto delle proposte provenienti dalla Rete delle Professioni Tecniche e dalle parti sociali.* 2. *Al fine di favorire il rientro dei cittadini nelle abitazioni danneggiate dagli eventi sismici, nonché di assicurare il rispetto dei criteri di efficacia, efficienza ed economicità dell'azione amministrativa, i proprietari o titolari di diritti reali degli edifici danneggiati che fruiscono, alla data di entrata in vigore del presente Testo unico, del Contributo di Autonoma Sistemazione (CAS), ovvero delle Strutture Abitative di Emergenze (SAE), o degli immobili concessi in comodato d'uso gratuito ai sensi del decreto-legge n. 8 del 2017, o dei moduli abitativi provvisori rurali (MAPRE), o degli immobili realizzati ai sensi delle OCDPC n. 510/2018, 553/2018, 538/2018, 581/2019, nonché degli immobili messi a disposizione dal Comune o da altri soggetti pubblici, devono presentare le domande di contributo entro il termine fissato con ordinanza commissariale";*

Considerato che, dopo approfondito esame svolto anche con la partecipazione dei Direttori degli USR Abruzzo, Lazio, Marche, Umbria, si ritiene opportuno procedere ad un riordino generale della programmazione dei termini di presentazione delle domande e dei relativi adempimenti sulla base di una completa ed esauriente istruttoria delle domande presentate nelle diverse tipologie procedimentali (danni lievi, danni gravi, manifestazioni di volontà, domande semplificate da regolarizzare, aggregati, percettori di C.A.S. o beneficiari di S.A.E...) evitando il ripetersi di proroghe parziali e non coordinate e garantendo la certezza dei termini stabiliti;

Preso atto che i dati relativi alle diverse tipologie di domande presentate non risultano, allo stato, completi e univoci poiché risulta in via di ultimazione la trasmigrazione dei dati dalla precedente piattaforma della Struttura commissariale MUDE all'attuale piattaforma GE.DI.SI.;

Considerato altresì che il citato Testo unico della ricostruzione privata prevede la nuova facoltà di presentare domanda di contributo per i danni causati dal sisma alle pertinenze, nei limiti disciplinati dall'art.11;

Considerato infine che il riordino della programmazione dei termini intende tener conto delle priorità relative ai percettori di C.A.S. e ai beneficiari di S.A.E. con il fine di normalizzare le condizioni di vita dei cittadini, superare i disagi sociali e ridurre, per quanto possibile, la spesa pubblica e che in tal senso occorre realizzare le intese di competenza con la Protezione civile;



Presidenza del Consiglio dei Ministri

Il Commissario Straordinario del Governo per la riparazione, la ricostruzione, l'assistenza alla popolazione e la ripresa economica dei territori delle regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016

Visto il decreto commissariale n. 44 del 1 febbraio 2023, con cui è stato differito al 16 febbraio 2023 il termine di cui agli articoli 3 e 7 dell'ordinanza n. 131 del 30 dicembre 2022 in ragione della momentanea inoperatività della nuova piattaforma GE.DI.SI.;

Dato atto dell'intesa espressa nella Cabina di coordinamento tenutasi in data 15 febbraio 2023, da parte dei Presidenti delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria;

DISPONE

Articolo 1

(Programmazione dei termini di presentazione delle domande)

1. Nelle more del riordino della programmazione dei termini per la presentazione delle domande relative alle diverse tipologie di interventi, ai sensi dell'art.105 del Testo unico della ricostruzione privata, approvato con ordinanza n. 130 del 15 dicembre 2022, sono differiti al **31 maggio 2023** i seguenti termini previsti:
 - a) **16 febbraio 2023** per la presentazione delle manifestazioni di volontà, relativamente alle disposizioni previste dall'art. 9, comma 2, dell'ordinanza n. 111 del 23 dicembre 2020 e ss.mm.ii. e dall'art. 1 del decreto del Commissario straordinario n. 44 del 1° febbraio 2023;
 - b) **15 marzo 2023** per l'integrazione e il completamento delle domande di contributo semplificate, relativamente alle disposizioni previste dall'art. 2, comma 1-bis, dell'ordinanza n. 123 del 31 dicembre 2021, come introdotto dall'art. 6 dell'ordinanza n. 128 del 13 ottobre 2022;
 - c) **16 febbraio 2023** per le domande, complete della documentazione richiesta dalla vigente normativa, da presentare da parte dei proprietari o dei titolari di diritti reali degli edifici danneggiati che fruiscono del contributo di autonoma sistemazione (CAS), ovvero delle Strutture Abitative di Emergenze (SAE), o degli immobili concessi in comodato d'uso gratuito ai sensi del decreto-legge n. 8 del 2017, o dei moduli abitativi provvisori rurali (MAPRE), o degli immobili realizzati ai sensi delle OCDPC n. 510/2018, 553/2018, 538/2018, 581/2019, nonché degli immobili messi a disposizione dal Comune o da altri soggetti pubblici, relativamente alle disposizioni previste dall'art. 2, comma 1, dell'ordinanza n. 123 del 31 dicembre 2021, dall'art. 7, comma 1, secondo periodo dell'ordinanza n. 131 del 30 dicembre 2022 e dall'art. 1 del decreto del Commissario straordinario n. 44 del 1 febbraio 2023;
 - d) **31 dicembre 2022** per l'integrazione o la regolarizzazione delle domande per la riparazione di danni lievi per le quali sia intervenuto un provvedimento di rigetto, inammissibilità o archiviazione, relativamente alle disposizioni previste dall'art. 12, comma 1, dell'ordinanza n. 131 del 30 dicembre 2022, dall'art. 13 dell'ordinanza n. 126 del 28 aprile 2022 e dall'art. 7 dell'ordinanza n. 128 del 13 ottobre 2022.
2. Le domande relative agli interventi per danni gravi devono essere presentate entro il termine del 31 dicembre 2023.
3. Le modifiche di cui ai precedenti commi sono inserite, con la tecnica della novellazione, nel Testo unico della ricostruzione privata approvato con ordinanza n. 130 del 15 dicembre 2022.

Articolo 2

(Dichiarazione di efficacia)



Presidenza del Consiglio dei Ministri

Il Commissario Straordinario del Governo per la riparazione, la ricostruzione, l'assistenza alla popolazione e la ripresa economica dei territori delle regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016

1. In considerazione della necessità di procedere tempestivamente all'avvio degli interventi individuati come urgenti e di particolare criticità, la presente ordinanza è dichiarata provvisoriamente efficace ai sensi dell'articolo 33, comma 1, quarto periodo, del decreto legge n.189 del 2016. La stessa entra in vigore dal giorno successivo alla sua pubblicazione sul sito del Commissario straordinario del Governo ai fini della ricostruzione nei territori dei comuni delle Regioni di Abruzzo, Lazio, Marche ed Umbria interessati dall'evento sismico a far data dal 24 agosto 2016 (www.sisma2016.gov.it).
2. La presente ordinanza è trasmessa alla Corte dei Conti per il controllo preventivo di legittimità, è comunicata al Presidente del Consiglio dei ministri ed è pubblicata, ai sensi dell'articolo 12 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, sulla Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana e sul sito istituzionale del Commissario straordinario del Governo ai fini della ricostruzione nei territori dei comuni delle Regioni di Abruzzo, Lazio, Marche ed Umbria interessati dall'evento sismico a far data dal 24 agosto 2016.

Il Commissario straordinario
Sen. Avv. Guido Castelli